



Città di Vignola

Direzione Area Tecnica  
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici  
Servizio Edilizia privata  
Tel. 059 – 777512.  
e-mail:  
sportello edilizia@comune.vignola.mo.it

---

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

progr. 218/2017

arch.int. \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE**

NR 5 in data 16/02/2017 del Registro di Settore

NR. 37 in data 17.02.2017 del Registro Generale

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DELLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE 179/92. CESSIONE DEL DIRITTO IN OGGETTO ...Omissis...**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che la Legge 23.12.1998 n. 448 articolo 31, commi dal 45 al 50, prevedeva la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18.4.1962, n.167 ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22.10.1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art.35, quarto comma, della medesima legge n.865 del 1971 e ne fissa le modalità generali di attuazione;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.1996 veniva determinata la trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e soppressione dei limiti di godimento delle aree PEEP cedute in proprietà di edilizia convenzionata ricadenti nel Comune di Vignola;
- con delibere di G.C. n. 185 del 29.10.2001 e n. 49 del 06.03.2002 venivano approvati i criteri e la modulistica per la trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e soppressione dei limiti di godimento delle aree peep cedute in proprietà precedentemente alla L. 179/92;
- con delibera di G.C. n. 186 del 29.10.2001 venivano determinati i valori per il calcolo del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie del riconvenzionamento delle aree già cedute in proprietà;
- con delibere di G.C. n. 118 del 25.06.2003 e n. 186 del 02.10.2003 si provvedeva all'aggiornamento ISTAT degli importi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
- con delibera di G.C. n. 216 del 26.11.2003 si definiva di procedere all'applicazione dei criteri di cui alle suddette delibere di G.C. n. 185/01 e n. 49/02 anche per le domande concluse successivamente alla data del 01.01.1999, data di entrata in vigore della L. 23.12.1998 n. 448;

Vista:

- la domanda presentata dalla **...omissis...**, residente a Vignola **...omissis...** pervenuta al prot.gen. n. 21351 del 09/06/2016, con la quale richiede la soppressione dei limiti di godimento dell'area P.E.E.P. già concessa in diritto di proprietà su cui è edificato l'immobile sito in Vignola, Via Cavedoni n. 476, e censito al N.C.E.U. del comune di Vignola al Fg.13 - mapp. 112 - Sub. 19-5-27
- la comunicazione prot.n. 22506 del 17/06/2016 dell'accoglimento dell'istanza da parte del Comune di Vignola,, nella quale viene indicato l'importo dovuto pari a **€ 9.045,10** e la quota millesimale di proprietà generale è pari a **41,667 millesimi**, nonché le modalità di versamento della quota;

Considerato che in data 24/06/2016 al prot.gen.n 24424 è pervenuto il modulo di accettazione da parte della richiedente sig.ra **...omissis...**;

Viste le attestazioni di versamento e relative quietanze, acquisite agli atti del procedimento;

- **acconto pari ad € 904,51 come da quietanza n. 2406 del 30/07/2016;**
- **seconda rata di € 2.713,53 come da quietanza n. 2814 del 03/08/2016;**
- **terza rata di € 2.713,53 come da quietanza n. 3512 del 06/10/2016;**
- **saldo pari a € 2.713,53 come da quietanza n. 354 del 01/02/2017;**

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta da parte della Signora *...omissis...*; di soppressione dei limiti di godimento dell'area P.E.E.P. già concessa in diritto di proprietà su cui è edificato l'immobile sito in Vignola, Via Cavedoni n. 476, e censito al N.C.E.U. del comune di Vignola al Fg.13 - mapp. 112 - Sub. 19-5-27;

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017;

Dato atto che le somme derivanti dalla suddetta cessione sono state introitate al Cap. di Entrata 2570 "Proventi da riscatti aree PEEP e PIP" del Bilancio 2016 e 2017;

**RICHIAMATO** inoltre:

- l'articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

**RICHIAMATE** altresì le seguenti deliberazioni:

- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del Servizio Edilizia privata e gestione del territorio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

Richiamato il Decreto del Commissario prefettizio prot.n. 5986 del 08.02.2017 di conferma del decreto di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione area tecnica come già conferito con Decreto sindacale prot.n. 35852 del 24.11.2014;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:**

1. Di approvare la soppressione dei limiti di godimento dell'area P.E.E.P. già concessa in diritto di proprietà alla Signora *...omissis...*; su cui è edificato l'immobile sito in Vignola, Via Cavedoni n. 476, e censito al N.C.E.U. del comune di Vignola al Fg.13 - mapp. 112 - Sub. 19-5-27;
2. Di dare atto che il versamento dei corrispettivi per la cessazione di cui alla presente determinazione risulta essere come di seguito riportato:

- **acconto pari ad €. 904,51 come da quietanza n. 2406 del 30/07/2016;**
- **seconda rata di €. 2.713,53 come da quietanza n. 2814 del 03/08/2016;**
- **terza rata di €. 2.713,53 come da quietanza n. 3512 del 06/10/2016;**
- **saldo pari a €. 2.713,53 come da quietanza n. 354 del 01/02/2017;**

acquisite agli atti del procedimento;

3. di dare alla stipula dell'atto interverrà il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia geom. Tremosini Sergio, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 205 del 01/07/2015, di attribuzione di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Edilizia Privata;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
5. Di dare atto che le somme derivanti dalla suddetta cessione sono state introitate al Cap. di Entrata 2570 "Proventi da riscatti aree PEEP e PIP" del Bilancio 2016 e 2017;
6. di stabilire che le spese conseguenti e dipendenti alla stipula del rogito sono a carico dei cessionari ;
7. Di attivare, ai sensi dell'art.183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art.153, comma 5, dello stesso decreto
8. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte tecnico/amministrativa: geom. Enrichetta Giacobazzi

Enrichetta Giacobazzi \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
UNICO DELL'EDILIZIA  
geom. Sergio Tremosini**

**IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;

( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Dott. Stefano Chini**